



# **COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO**

## **DISPOSIZIONI E REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Regolamento approvato con deliberazione C.C. n° 23/2005 del 15/06/2005

Publicato per 15 gg dal 06/07/2005 al 20/07/2005;

Trasmesso alla Regione Piemonte Direzione regionale Commercio ed Artigianato per le finalità indicate nell'art. 19 della L.R. n. 28/99.

ESECUTIVO DAL 20/07/2005

MODIFICATO con deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 28.11.2016

# INDICE

## **TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

### **PARTE I- PREMESSA**

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Prescrizioni generali

### **PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Articolo 3 – Programmazione comunale

Articolo 4 – Tipologie di mercato

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

### **PARTE III – DISPOSIZIONI SULLE AUTORIZZAZIONI**

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi e bandi di assegnazione

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle concessioni di posteggio e delle relative autorizzazioni di tipo a)

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a) e concessione di posteggio

Articolo 10 bis - Modalità di computo dell'anzianità di presenza per il rilascio delle concessioni in posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti – (Art. 8, regolam. 6/r)

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni

### **PARTE IV – DISPOSIZIONI SULLE AREE MERCATALI**

Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio  
su aree pubbliche

### **PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 14 – Autorizzazioni temporanee

Articolo 15 – Superficie e dimensione dei posteggi

Articolo 16 – Vendita senza autorizzazione

## **TITOLO II – DISPOSIZIONI PER I MERCATI**

### **PARTE VI- PREMESSA**

Articolo 17 – Aree di mercato e zone di vendita

Articolo 18 – Disciplina generale dei mercati

### **PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO**

Articolo 19 – Tipologia

Articolo 20 – Estremi dell'atto di istituzione

Articolo 21 – Sospensione e trasferimento temporanei

## **PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO**

Articolo 22 – Orario di mercato

Articolo 23 – Modalità di accesso degli operatori

Articolo 24 – Circolazione pedonale e veicolare

## **PARTE IX – DISPOSIZIONI SUI POSTEGGI**

Articolo 25 – Concessione del posteggio

Articolo 26 – Subingresso nel posteggio

Articolo 27 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 28 – Registro degli operatori sui mercati

Articolo 29 – Modalità di registrazione

Articolo 30 – Decadenza della concessione di posteggio

Articolo 31 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

## **PARTE X – MODALITA' DI VENDITA**

Articolo 32 – Obblighi dei venditori

Articolo 33 – Attrezzature di vendita

Articolo 34 – Collocamento delle derrate

Articolo 35 – Divieti di vendita

Articolo 36 – Vendita di cose antiche ed usate

Articolo 37 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

Articolo 38 – Atti dannosi agli impianti del mercato

Articolo 39 – Utilizzazione dell'energia elettrica

Articolo 40 – Furti danneggiamenti ed incendi

## **PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO**

Articolo 41 – Preposti alla vigilanza

## **PARTE XII – NORME FINALI**

Articolo 42 – Norme finali

Articolo 43 – Canone, tasse e tributi comunali

Articolo 44 – Sanzioni

Articolo 45 – Altre violazioni

Articolo 46 – Norme finali

Articolo 47 – Allegato Cartografia area mercatale

# TITOLO I

## NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

### *PARTE I - PREMESSA*

#### **Articolo 1 – Definizioni**

1. Agli effetti delle presenti norme, per “**D.Lgs. 114/98**” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “**Legge regionale**” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “**Indirizzi Regionali**” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “**Criteri Regionali**” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per “**autorizzazione di tipo a)**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per “**autorizzazione di tipo b)**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante; per “Regolamento regionale 6/R” Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 09/11/2015, n.6/R pubblicato sul BU45 del 12/11/2015.

#### **Articolo 2 – Prescrizioni generali**

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori e per dare attuazione alla deliberazione del Consiglio Comunale di istituzione in sanatoria di una area ove si esercita una “*forma alternativa di commercio su area pubblica secondo la tipologia posteggio singolo*” del 15.06.05 si determinano le seguenti norme che costituiscono la regolamentazione del commercio su area pubblica del Comune.
2. L’istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento della vendita nel posteggio singolo in difformità alle presenti norme andranno effettuati con

apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

## ***PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE***

### **Articolo 3 – Programmazione comunale**

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali
2. Il Comune di **Monasterolo Di Savigliano**, così come definito dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un **comune minore**;
3. Il Comune, sulla base del contenuto della deliberazione consiliare di istituzione in sanatoria di una area pubblica ove si esercita una *“forma alternativa di commercio su area pubblica secondo la tipologia posteggio singolo in Comune minore”* del 15.06.05 con la quale è stato istituito, in sanatoria ad una situazione di fatto esistente da tempo immemorabile, il mercato settimanale a posteggio isolato del Comune di Monasterolo di Savigliano al fine di assicurare la migliore funzionalità del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determinando che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

### **Articolo 4 – Tipologie di mercato**

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, sono determinate le seguenti tipologie di aree per il mercato tramite le forme alternative di commercio su area pubblica e precisamente:
  - **Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi.**
2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alla allegata planimetria (**Allegato 1**).
3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata.

## **Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante**

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
2. Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli operatori non potranno sostare occupando stabilmente una porzione di suolo pubblico. Lo stazionamento è consentito solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste dell'utenza. Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli operatori non potranno sostare sullo stesso punto per più di un'ora e dovranno spostarsi da un punto di sosta all'altro di almeno 500 metri in mancanza di richieste dell'utenza.
3. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada) e lungo tutte le Strade di proprietà di enti quali Stato, Regione o Provincia comprese nel territorio comunale, e nei relativi tratti stradali che le incrociano per una lunghezza di almeno 100 metri lineari, per motivi di sicurezza dovuti alla elevata frequentazione delle stesse, alla sovente limitata sezione stradale ed al conseguente pericolo causato da assembramenti e rallentamenti che possono essere provocati da un'offerta di tale tipo.
4. Ai sensi dell'art. 28, comma 16, del D.Lgs. 114/98, per la salvaguardia ambientale del Centro Storico e per la ristrettezza delle strade ivi ubicate, è altresì vietato esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in tutta la parte del territorio comunale identificato come Centro Storico (Zona R 1 del vigente P.R.G.C.).
5. È altresì vietato per motivi di decoro e di sicurezza esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante:
  - lungo il perimetro ed all'interno dei giardini e dei parchi urbani;
  - di fronte al palazzetto dello sport;
  - di fronte all'ingresso del cimitero e nel viale ad esso adiacente;
  - di fronte alle scuole di ogni ordine e grado;
6. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
7. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare il seguente orario massimo: dalle ore 7,00 alle ore 19,30 per la vendita; Divieto di vendita nei giorni festivi; Divieto di vendita dei generi alimentari il giovedì pomeriggio e divieto di vendita dei generi non alimentari il lunedì mattina, giorni di chiusura infrasettimanale; Inoltre sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

8. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

## **Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli**

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti **prevalentemente** nei loro fondi per coltura o allevamento nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 del D.L.gs, 18.05.01, n° 228 e delle presenti norme regolamentari.
2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
3. Tra i prodotti agricoli vanno compresi non soltanto quelli ottenuti dalla coltivazione della terra o dell'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

## ***PARTE III – DISPOSIZIONI SULLE AUTORIZZAZIONI***

### **Articolo 7 – Sistema autorizzatorio**

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il responsabile del procedimento o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalle presenti norme.
2. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18.05.2001 n° 228, il responsabile del procedimento rilascia la concessione di posteggio agli agricoltori a cui fa riferimento la denuncia di inizio di attività presentata dall'interessato.
3. il responsabile del procedimento o suo delegato rilascia altresì le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

## **Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi e bandi di assegnazione**

1. Il Comune, verificata la disponibilità di posteggi, o alla scadenza delle concessioni di posteggio esistenti, sulle aree per l'esercizio a posteggio singolo, indice un bando per il rilascio delle concessioni di posteggio e delle relative autorizzazioni amministrative di tipo "A", nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento regionale 6/R a cui si rimanda per il dettaglio.
2. Il bando di cui trattasi è predisposto dall'ufficio sulla base delle disposizioni regionali introdotte con il "Regolamento regionale 6/R" e del modello fac simile previsto dalla Regione Piemonte con i "Criteri e procedimenti per l'assegnazione dei posteggi..." del 17 ottobre 2016 prot. 16554/A 1903°.
3. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
4. Il bando comunale, da affiggere all'Albo Pretorio, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da inviare per conoscenza alle Associazioni Provinciali di categoria maggiormente rappresentative, deve contenere:
  - **Il modello di domanda da utilizzarsi;**
  - **L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;**
  - **L'elenco dei posteggi disponibili;**
  - **Il numero che li identifica;**
  - **L'esatta collocazione di ciascuno;**
  - **Le dimensioni e la superficie;**
  - **Il settore merceologico di appartenenza;**
  - **Il termine, non inferiore a trenta giorni, decorrente dal trentunesimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio, entro il quale l'istanza deve essere inviata per via telematica al comune;**
  - **L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.**
  - **ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire la priorità nell'assegnazione del posteggio secondo le disposizioni del regolamento regionale 6/R e della vigente normativa in materia.**
5. La domanda inviata al comune o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, fuori del termine indicato nel bando di concorso sarà considerata irricevibile e non darà luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
6. La domanda sarà considerata ammissibile se conterrà tutti gli elementi elencati nell'art. 10, comma 4.

## **Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle concessioni di posteggio e delle relative autorizzazioni di tipo a)**

1. Il procedimento per il rilascio delle concessioni di posteggio e delle relative autorizzazioni di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione telematica, secondo le disposizioni del D.P.R. 160/2010, delle domande di concessione di posteggio e relative autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, una ricevuta telematica di accettazione contenente:
  - a) Ufficio competente alla gestione della pratica;
  - b) Oggetto del procedimento;
  - c) Persona responsabile del procedimento;
  - d) Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
  - e) Termine di conclusione del procedimento.
3. A pena di esclusione, la domanda, da presentarsi telematicamente con posta elettronica certificata PEC, secondo le disposizioni del **D.P.R. 160/2010**, all'indirizzo di posta elettronica certificata dello SUAP del Comune di Monasterolo di Savigliano o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente, ovvero, in caso di presentazione a mezzo di terzi, dovrà essere munita di procura speciale e di copia di un documento di identità del richiedente.
4. Non è ammessa la presentazione delle domande in forma cartacea salvo il caso previsto dal punto 11 delle Indicazioni tecnico giuridiche della Regione Piemonte n. 16554/A1903A del 17.10.2016.
5. Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione delle domande utilizzando modelli diversi da quelli previsti dagli stessi bandi.
6. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente alla data di scadenza del bando.
7. Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti.
8. I termini del procedimento possono essere interrotti una sola volta dal comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo posta elettronica certificata, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del comune e che il comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
9. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data

di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

10. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
11. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 8 e 9, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
12. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

## **Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a) e concessione di posteggio**

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, deve presentare al Comune apposita domanda di concessione posteggio utilizzando il modello predisposto entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile (fiere) su tutto il territorio nazionale, la partecipazione alla assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta) su tutto il territorio nazionale, nonché l'esercizio sulle zone di sosta prolungata.
3. Decorsa la fase transitoria di cui all'articolo 15, comma 7, del Regolamento Regionale 6/R, lo stesso soggetto giuridico può essere titolare o possessore:
  - a) fino ad un massimo di quattro posteggi, due per il settore alimentare e due per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera fino a cento posteggi;
  - b) fino ad un massimo di sei posteggi, tre per il settore alimentare e tre per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera con oltre cento posteggi.
4. Nella domanda per ottenere la concessione di posteggio devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
  - **i dati anagrafici del richiedente;**
  - **il codice fiscale e la partita IVA;**
  - **il numero e la data di iscrizione al registro delle imprese commercio su aree pubbliche;**
  - **indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;**
  - **il settore o i settori merceologici;**
  - **il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010;**

- **il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010;**
  - **l'assolvimento del pagamento dei tributi comunali previsti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativi;**
  - **il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di selezione a norma del D. Lgs. 196/2003;**
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
  6. A pena di esclusione, la domanda, da presentarsi telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dello SUAP del Comune di Monasterolo di Savigliano o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, entro la data di scadenza del bando, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente, ovvero, in caso di presentazione a mezzo di terzi, dovrà essere munita di procura speciale e di copia di un documento di identità del richiedente o di copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non comunitari.
  7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9 .

## **Articolo 10 bis – Modalità di computo dell'anzianità di presenza per il rilascio delle concessioni in posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti – (Art. 8, regolam. 6/r)**

1. In caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi prima della scadenza naturale siti in mercati e fiere già istituiti, si applicano i criteri di cui all'articolo 5 del regolamento regionale 6/r.
2. L'anzianità acquisita sul posteggio o sul mercato è costituita dal maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato all'assegnazione occasionale "spunta" sul posteggio medesimo o sul mercato, computate in modo direttamente proporzionale che andranno a comporre un punteggio compreso tra un minimo di 0 (zero) ed un massimo di 40 punti, secondo la seguente formula da applicarsi per il conteggio:  $(40/n^{\circ} \text{ max presenze}) \times n^{\circ} \text{ presenze maturate} = \dots \text{punti}$ .
3. Le presenze maturate dal soggetto sono quelle accumulate/ottenute con l'autorizzazione amministrativa posseduta, cioè le presenze maturate dall'attuale titolare sommate, qualora l'autorizzazione amm.va sia stata rilasciata a seguito di sub ingresso, a quelle maturate dagli eventuali

precedenti titolari (è ininfluenza che il sub ingresso sia stato a titolo di affitto o di acquisto).

## **Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di maggiore agio logistico a scelta del richiedente.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98 , l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta) su tutto il territorio nazionale e l'esercizio nelle aree di sosta prolungata ove istituite
3. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
4. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

## **Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni**

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
  - a** le generalità del titolare;
  - b** l'indirizzo di residenza;
  - c** il tipo di autorizzazione;
  - d** il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
  - e** il numero del posteggio assegnato all'operatore;
  - f** il codice fiscale;
  - g** la partita I.V.A.

## ***PARTE IV – DISPOSIZIONI SULLE AREE MERCATALI***

### **Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche**

1. Con deliberazione del consiglio Comunale di istituzione in sanatoria di una area pubblica ove si esercita una “*forma alternativa di commercio su area pubblica secondo la tipologia posteggio singolo in Comune minore*” del 15.06.05 è stato istituito il posteggio settimanale del Comune di Monasterolo di Savigliano con la quale, sono state determinate in sanatoria l’area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell’attività di commercio su aree pubbliche.
2. Poiché non sono mai state presentate istanze in tale senso si stabilisce di non riservare specifiche aree destinate allo svolgimento continuativo dell’attività di commercio su aree pubbliche agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.
3. Per ciascuno dei posteggi individuati dal presente regolamento è considerato vincolante lo specifico settore merceologico indicato nella relativa tabella.

#### AREA N. 1

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98 E ART. 4, COMMA 1, LETTERA A) D.C.R. 626-3799/00

<b>UBICAZIONE:</b>	Piazza Libertà	
<b>GIORNO DI SVOLGIMENTO:</b>	LUNEDI'	
<b>PERIODO:</b>	annuale	
<b>ORARIO:</b>	8,00 – 13,00	
<b>AREA VENDITA:</b>	mq. 21	
<b>SETTORE MERCEOLOGICO:</b>	<b>Numero banchi</b>	<b>Superficie vendita</b>
<b>ALIMENTARE</b>	1	21
<b>Totale Alimentari</b>	1	

4. Le dimensioni del posteggio e la sua numerazione sono così individuate.

**Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Allegato 1).**

#### AREA N. 1

##### ELENCO POSTEGGI

##### ESEMPLIFICAZIONE

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSION I
1	ALIMENTARE	TUTTO L'ALIMENTARE	7 X 3 = 21mq

#### 5. AREA N. 2

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98 E ART. 4, COMMA 1, LETTERA A) D.C.R. 626-3799/00

<b>UBICAZIONE:</b>	Piazza Libertà	
<b>GIORNO DI SVOLGIMENTO:</b>	MERCOLEDI'	
<b>PERIODO:</b>	annuale	
<b>ORARIO:</b>	16,00 – 19,30	
<b>AREA VENDITA:</b>	mq. 21	
<b>SETTORE MERCEOLOGICO:</b>	<b>Numero banchi</b>	<b>Superficie vendita</b>
<b>ALIMENTARE</b>	1	21
<b>Totale Alimentari</b>	1	

6. Le dimensioni del posteggio e la sua numerazione sono così individuate.

### AREA N. 2

ELENCO POSTEGGI

ESEMPLIFICAZIONE

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSION I
1	ALIMENTARE	TUTTO L'ALIMENTARE	7 X 3 = 21mq

7.

### AREA N. 3

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98 E ART. 4, COMMA 1, LETTERA A) D.C.R. 626-3799/00

<b>UBICAZIONE:</b>	Piazza Libertà	
<b>GIORNO DI SVOLGIMENTO:</b>	GIOVEDI'	
<b>PERIODO:</b>	annuale	
<b>ORARIO:</b>	8,00 – 13,00	
<b>AREA VENDITA:</b>	mq. 21	
<b>SETTORE MERCEOLOGICO:</b>	<b>Numero banchi</b>	<b>Superficie vendita</b>
<b>ALIMENTARE</b>	1	21
<b>Totale Alimentari</b>	1	

8. Le dimensioni del posteggio e la sua numerazione sono così individuate.

### AREA N. 3

ELENCO POSTEGGI

ESEMPLIFICAZIONE

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSION I
1	ALIMENTARE	TUTTO L'ALIMENTARE	7 X 3 = 21mq

## ***PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI***

### **Articolo 14 – Autorizzazioni temporanee**

1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto di istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. Considerata la temporaneità dell'utilizzo dei posteggi le domande potranno essere presentate anche su supporto cartaceo direttamente al Comune oltre che con le modalità previste dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
6. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

## **Articolo 15 – Superficie e dimensione dei posteggi**

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

## **Articolo 16 – Vendita senza autorizzazione**

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

# **TITOLO II**

## **DISPOSIZIONI PER I MERCATI**

### ***PARTE VI - PREMESSA***

#### **Articolo 17 – Area ove si esercita il commercio su aree pubbliche e zone di vendita**

1. L'area del posteggio ove si esercita il commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area ove si esercita il commercio su aree pubbliche o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio potranno essere parcheggiati all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

#### **Articolo 18 – Disciplina generale dei mercati**

1. Tutti coloro che accedono all'area del posteggio ove si esercita il commercio su aree pubbliche sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Locale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

### ***PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO***

#### **Articolo 19 – Tipologia**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nelle aree 1,2,3,4,5 (Allegato 1), così come

individuata dall'articolo 13 delle presenti norme e direttive, si identifica come "forma alternativa di commercio su area pubblica settimanale a posteggio singolo in comune minore, con un'offerta specializzata nel settore alimentare.

## **Articolo 20 – Estremi dell'atto di istituzione**

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato a posteggio singolo su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale del 15.06.05.

## **Articolo 21 – Sospensione e trasferimento temporanei**

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con gli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

# ***PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO***

## **Articolo 22 – Orario di mercato a posteggio singolo**

1. **L'orario di vendita del mercato a posteggio singolo è così articolato:**
  - Mercato del mattino nei giorni di **lunedì e giovedì**:
    - **Ore 8,00 alle ore 13,00;**
  - Mercato del pomeriggio nei giorni di **Mercoledì**:
    - **Ore 16,00 alle ore 19,30;**
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico una ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato

completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro una ora dall'orario di chiusura delle vendite.

3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa la posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti siano obbligati a permanere sul posteggio almeno fino alle ore 12,00 per il mercato del mattino e almeno fino alle ore 17,00 per il mercato del pomeriggio, pena il conteggio dell'assenza.
5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato sarà anticipato al primo giorno feriale precedente nel quale non sia già prevista la presenza di altro operatore. Qualora vi siano più di una festività consecutive lo svolgimento del mercato sarà anticipato al primo giorno festivo.
6. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

### **Articolo 23 – Modalità di accesso degli operatori**

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

### **Articolo 24 – Circolazione pedonale e veicolare**

1. Durante l'orario di vendita del mercato a posteggio singolo è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

## ***PARTE IX – DISPOSIZIONI SUI POSTEGGI***

### **Articolo 25 – Concessione del posteggio**

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati a posteggio singolo è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dodici anni.
3. La concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche è disciplinata in base ai criteri ed alle modalità dettate dal Regolamento regionale n. 6/R a cui si rimanda integralmente per l'applicazione.
4. La concessione del posteggio sia riferito ai commercianti che agli agricoltori non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda o ramo di azienda commerciale e la relativa autorizzazione. Il subentrante dovrà possedere i medesimi requisiti di priorità che avevano eventualmente permesso al cedente l'ottenimento della concessione di posteggio secondo le dettame dell'art. 3, commi 5 e 6 del Regolamento Regionale n. 6/R, cui quest'ultimo avesse eventualmente partecipato.
5. L'inizio dell'attività sul posteggio è subordinato alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di quelli previsti per la tutela antinfortunistica degli eventuali lavoratori dipendenti. A tal fine l'operatore dovrà sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, apposita autocertificazione in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti.

## **Articolo 26 – Subingresso nel posteggio**

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
2. In caso di subingresso, sarà applicabile quanto previsto dall'art. 25, comma 4.

## **Articolo 27 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi**

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 22, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 22, comma 1, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, nel municipio, nei seguenti orari:

**mercato a posto singolo del mattino dei giorni di lunedì e giovedì alle ore 8,30;**

**mercato a posto singolo del pomeriggio dei giorni di mercoledì alle ore 16,30.**

4. Tale assegnazione è riservata, in ogni area a coloro che sono legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che siano presenti al momento dell'assegnazione e che esibiscano l'originale dell'autorizzazione, seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta con il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.  
A parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1 del Regolamento Regionale n. 6/R (1) *(anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa)*.
5. Tale graduatoria è compilata dall'operatore di Polizia Locale, aggiornata a cadenza annuale per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
6. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
7. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
8. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
9. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
10. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione.
11. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
12. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

## **Articolo 28 – Registro degli operatori sui mercati**

1. E' istituito presso il Comune apposito registro a carattere pubblico, nel quale sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale del registro di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio polizia municipale.
3. Tale registro conterrà i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
  - **le generalità del titolare;**
  - **la tipologia merceologica consentita;**
  - **gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;**
  - **gli estremi del decreto di concessione del posteggio;**
  - **le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;**
  - **la data di scadenza della concessione del posteggio.**
4. Su questo registro si anoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

## **Articolo 29 – Modalità di registrazione**

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale od altro personale all'uopo incaricato, provvede a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 22, comma 1.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciotto giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato

anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza al Comune.
8. A seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs.vo 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati, usufruibili in periodi di almeno una settimana ciascuno e previa comunicazione preventiva al Comune.
11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

## **Articolo 30–Decadenza della concessione di posteggio**

1. Il personale di Polizia Locale preposto alla vigilanza del presente regolamento, provvede al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 28.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciotto giornate per ciascun anno, l'Ufficio Polizia Locale provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.
3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

## **Articolo 31 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio**

1. La concessione di posteggio è valida dodici anni e non è tacitamente rinnovata alla scadenza.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca della autorizzazione.

## ***PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA***

### **Articolo 32 – Obblighi dei venditori**

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
3. E' fatto obbligo agli operatori di mercato di effettuare la separazione e la raccolta differenziata dei rifiuti e degli scarti della loro attività sulla base della vigente disciplina in materia. In particolare gli scarti verdi devono essere depositati negli appositi cassonetti.
4. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, nonché gli obblighi e gli impegni assunti dall'operatore al momento del rilascio della concessione di posteggio secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Regionale 6/R.
6. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

7. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile.
8. Dovranno inoltre essere osservate le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2/4/2001 e s.m.i..

### **Articolo 33 – Attrezzature di vendita**

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

### **Articolo 34 – Collocamento delle derrate**

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi o pedane appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt.0,50 da terra.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,80 dal suolo.

### **Articolo 35 - Divieti di vendita**

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile

2002 del Ministro della Sanità, recante “Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”.

6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 327/80.

## **Articolo 36 - Vendita di cose antiche ed usate**

1. Si considerano "*cose antiche*" le cose mobili che possiedono il requisito della rarità, ottenuto con il trascorrere del tempo, presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, ecc., non sono opere di autori viventi e la loro esecuzione risale ad oltre 50 anni.
2. Si considerano invece "*cose usate*" le cose mobili che non possiedono i requisiti delle cose antiche ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo e quindi consumate o deteriorate, possiedono ancora un valore commerciale.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, chi vende cose antiche ed usate dovrà provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla specifica normativa in materia ed in particolare da quanto previsto dagli art. 126 e 128 del T.U. delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18/06/31, n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 06/05/40, n. 635.
4. Ai sensi dell'art. 247, ultimo comma, del predetto Regolamento di esecuzione, le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 del TULPS non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo, determinato in Euro 50,00.
5. Gli operatori che pongono in vendita sui mercati merci usate la cui condizione non sia evidente al consumatori, dovrà apporre sulla stessa in modo ben visibile e permanente un cartello con la dicitura “MERCE USATA”.

## **Articolo 37 - Vendita di animali destinati all'alimentazione**

1. Salvo quanto previsto dall'art.6, comma 1, lett c), n. 6, dell'ordinanza ministero della sanità 03.04.2002, nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

## **Articolo 38 - Atti dannosi agli impianti del mercato**

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

### **Articolo 39 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas**

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

### **Articolo 40 – Furti, danneggiamenti e incendi.**

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

## ***PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO***

### **Articolo 41 – Preposti alla Vigilanza.**

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Servizio di Polizia Locale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
  - **sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati a posteggio singolo nei giorni di svolgimento;**
  - **gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;**

- rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
- far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
- far osservare il rispetto del presente Regolamento.

## ***PARTE XII – NORME FINALI***

### **Articolo 42 – Norme finali**

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

### **Articolo 43 – Canone, tasse e tributi comunali**

1. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

### **Articolo 44 - Sanzioni.**

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune, nella persona del responsabile del servizio Polizia Municipale. Alla medesima autorità pervengono i proventi

derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

## Articolo 45 – Altre violazioni.

1. Le altre violazioni in materia di esercizio dell'attività, si rimanda alle sanzioni, di cui all'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 114/98, in quanto applicabili.
2. Per le altre violazioni si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

## Articolo 46 – Norme Finali.

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
2. I commercianti su aree pubbliche a qualunque titolo e gli agricoltori che vendono direttamente al pubblico i loro prodotti, dovranno rispettare le direttive del Ministero dell'Interno n. 3794 del 12/03/2014 recanti indicazioni tecniche e di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed auto negozi;

## Articolo 47 – Allegato Cartografia area mercatale.

